


<p>Regione Piemonte Provincia Novara</p> <p>A.S.L. n.° 13</p>	<p>Comune di MARANO TICINO</p>		
<p>Legge Regionale n. ° 56 del 5-12-1977 successive modificazioni e integrazioni</p>	<p>P.R.G.C. 2008</p> <p>Nuovo Piano Regolatore Generale Comunale Rielaborazione parziale (art.15 comma 15, L.R. 56/77 s.m.i.)</p>		
<p>Elaborato Aggiornato al: Dicembre 2017</p>			
<p>Progettista</p> <p><i>STUDIO GEOLOGICO EPIFANI</i> Via XX Settembre, 73 - 28041 ARONA (NO) TEL 0322 241531 - FAX 0322 48422 E-MAIL: fulvio.epifani@tin.it</p>	<p>delibera C.C. n. del divenuta esecutiva il.....</p>		
<p>Elaborati del:</p> <p>PROGETTO PRELIMINARE</p>	<p>Il Sindaco</p>	<p>Il Segretario comunale</p>	<p>Il Progettista Dott. Geol. F. Epifani</p> 
<p>base cartografica aggiornata al:</p> <p>-</p>	<p>Il Responsabile del procedimento</p>		
	<p>Titolo dell'elaborato:</p>		
<p>Nt. 1</p>	<p>Quadro normativo di riferimento</p>		

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il presente elaborato deve essere recepito pienamente nelle Norme di Attuazione di P.R.G.C. così come il Meccanismo attuativo delle opere di riassetto - Cronoprogramma, specificato in Relazione.

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA E IDONEITÀ ALL'UTILIZZAZIONE URBANISTICA

La circolare 7/LAP distingue 5 diverse classi di zonizzazione, ulteriormente suddivisibili in sottoclassi, rappresentate nelle tavole di sintesi alla scala 1:10.000 (tavola 7) e 1:5.000 (tavola 8):

CLASSE I

Porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche.

CLASSE II

Porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica possono essere agevolmente superate attraverso l'adozione ed il rispetto di modesti accorgimenti tecnici, realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell'ambito del singolo lotto edificatorio o dell'intorno significativo circostante.

Tali interventi non dovranno in alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né condizionarne la propensione all'edificabilità.

CLASSE IIIA

Porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti.

CLASSE IIIB

Porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente. In assenza di tali interventi di riassetto saranno consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico.

- **SOTTOCLASSE IIIB₃** – *anche a seguito della realizzazione delle opere di riassetto, sarà possibile solo un modesto incremento del carico antropico (ristrutturazioni); non sono ammesse nuove unità abitative e completamenti.*

CLASSE IIIC

Porzioni di territorio edificate ad alta pericolosità geomorfologica e ad alto rischio, per le quali non è proponibile un'ulteriore utilizzazione urbanistica neppure per il patrimonio esistente, rispetto al quale dovranno essere adottati i provvedimenti di cui alla Legge 9.7.1908 n° 445. Non presente nel comune di Marano Ticino.

NORMATIVA TECNICA

1. Dovranno essere integralmente rispettate le indicazioni contenute nello studio geologico, facente parte integrante del P.R.G.C. nonché i disposti della Circolare 7/LAP e delle Norme di Attuazione del P.A.I. e in particolare sono da considerarsi a carattere prescrittivo i seguenti elaborati:

- ✓ Quadro Normativo di riferimento - Nt 1;
 - ✓ Carta geomorfologica e del dissesto con elementi geolitologici – tavola 1;
 - ✓ Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica scala 1:10.000 – tavola 7;
 - ✓ Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica scala 1:5.000 su base catastale – tavole 8;
2. Ai sensi dell'art. 18 comma 7 delle N.d.A. del PAI, il Comune è tenuto a informare i soggetti attuatori delle previsioni urbanistiche, sulle limitazioni alle quali sono soggette le zone in dissesto e sugli interventi prescritti per la minimizzazione del rischio.
3. Nel certificato di destinazione urbanistica, il Comune dovrà inserire i dati relativi alla classificazione del territorio, in relazione al dissesto localmente presente; altresì dovrà richiedere al soggetto attuatore la sottoscrizione di un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'Amministrazione pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose e persone, derivanti dal dissesto segnalato.
4. Gli ambiti territoriali ricadenti entro i limiti delle fasce del P.A.I., riportati sulle tavole di analisi e di sintesi allegate, sono da ritenersi sottoposti a quanto previsto dagli Artt. 29, 30, 31 e 39 delle N.d.A. del P.A.I.. Si specifica che agli eventuali edifici esistenti, inclusi nelle fasce A e B si applicano le norme di cui all'art 39 commi 3 e 4 delle NTA del PAI.
5. In base alla Circolare 8/PET "Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al Piano stralcio delle Fasce Fluviali" dell'8 luglio 1999 (BUR n. 28 del 14.07/1999) gli ambiti delle fasce A, B e C dovranno obbligatoriamente rientrare nel Piano di Protezione Civile, redatto a cura dell'Amministrazione Comunale, ex lege 225/1992.
6. Per i dissesti perimetrati come Eba e Eml (ad esclusione della zona tra Via Circonvallazione, C.na Vaiana e Via Mezzomerico) nella cartografia allegata si applicano le norme relative alle classi IIIA e IIIB3, di seguito esplicitate, in coerenza con i disposti dell'art. 9 delle NTA del PAI.
7. Per i dissesti perimetrati come Ema e Eml (zona tra Via Circonvallazione, C.na Vaiana e Via Mezzomerico) nella cartografia allegata si applicano le norme relative alla classe II, di seguito esplicitate, in coerenza con i disposti dell'art. 9 delle NTA del PAI.
8. Per qualsiasi intervento sul territorio, anche nelle zone in **CLASSE I** di idoneità

urbanistica, sia per opere pubbliche che per opere private, devono essere rispettate, ove previste, le norme del D.M. 14.01.08 "Nuove norme tecniche per le costruzioni" e successiva Circolare esplicativa C.S.LL.PP. 2 febbraio 2009, n. 617 "ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLE «NUOVE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI» DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE 14 GENNAIO 2008";

9. Nelle aree in **CLASSE II** di idoneità urbanistica devono essere attuati, in fase esecutiva nell'ambito del singolo lotto, gli approfondimenti geologici, idrogeologici e/o geotecnici finalizzati alla progettazione degli accorgimenti tecnici, necessari al superamento della (moderata) pericolosità geomorfologica, riportati nella Relazione geologica e di seguito riassunti:

- a) Aree con bassa soggiacenza della superficie freatica: si tratta della zona nella valle del Ticino nella quale la superficie freatica si trova a ridotta profondità e della zona centrale del territorio comunale dove è presente una locale falda sospesa. *Per questa zona si prescrive l'esecuzione di indagini idrogeologiche di dettaglio, con verifica delle escursioni annuali della falda, per una corretta progettazione di eventuali locali interrati.*
- b) Zone di pendio e fasce in prossimità dei versanti acclivi: sono le zone dei rilievi morenici e le fasce di tutela al ciglio e al piede delle scarpate principali di origine fluvioglaciale. *L'edificazione in queste aree è condizionata all'esecuzione di indagini geognostiche e geotecniche di dettaglio ed a verifiche di stabilità, atte a stabilire la compatibilità delle opere in progetto con la stabilità dei versanti. Particolare attenzione dovrà essere posta anche alla regimazione delle acque meteoriche, al fine di evitare l'insacco di erosioni accelerate su pendio.*
- c) terreni di copertura con mediocri caratteristiche geotecniche: in questa classe sono incluse le aree dell'altopiano a ferretto (zona concentrico, Motto Orio e anche le aree collinari) e le fasce colluviali, caratterizzate dalla presenza di spesse coltri di copertura, per le quali *si prescrive l'esecuzione di indagini geognostiche di dettaglio, al fine di procedere ad una corretta progettazione delle opere di fondazione.*
- d) zone potenzialmente soggette ad esondazioni a bassa energia perimetrate come Ema: si tratta della zona tra Via Circonvallazione, C.na Vaiana e Via Mezzomerico, interessata da possibili allagamenti diffusi in relazione ad eventi meteorici prolungati e intensi, per insufficiente drenaggio della rete scolante esistente (campita con il simbolo Em_A). *In queste zone si rende necessario: effettuare indagini idrogeologiche finalizzate all'individuazione di locali falde sospese, provvedere a eventuali riquotature del piano campagna (da stabilire sulla base di*

puntuali indagini topografiche, geomorfologiche e idrauliche), provvedere alla pulizia e manutenzione dei fossi colatori eventualmente presenti, per il tratto di pertinenza del lotto edificatorio, vietare la realizzazione di locali interrati. Sono altresì soggette alle prescrizioni del presente articolo le aree prossime ai corsi d'acqua del reticolo idrografico minore che potrebbero essere interessate da lame d'acqua a bassa energia nel corso di eventi meteorici di particolare intensità e durata. Per queste zone si propone o la verifica idraulica puntuale del corso d'acqua, con tempi di ritorno almeno centenari, o adeguata analisi topografica, storica e geomorfologica di dettaglio, per una corretta progettazione degli edifici. Per tutti gli interventi ricadenti nel presente articolo, il ricorso all'innalzamento artificiale del p.c., al fine di evitare possibili coinvolgimenti dei nuovi manufatti in fenomeni di inondazione, è consentito qualora sia accertato che tale intervento non provochi innalzamenti anomali del livello idrico, nel corso di eventi di piena, tali da provocare maggiori danni nelle aree adiacenti. I titolari della Concessione Edilizia devono obbligatoriamente essere consapevoli dell'entità del rischio presente e devono provvedere all'Assunzione di rischio (si allega Fac-simile).

10. Le aree inedificate incluse in **CLASSE IIIA** sono da considerarsi inidonee a nuovi insediamenti. L'edificato eventualmente ricadente nelle aree in classe IIIA e non distinto in cartografia di sintesi deve essere assoggettato alle norme previste al punto 6.2 della N.T.E./99;
11. Nelle aree comprese in **CLASSE IIIA**, fatte salve eventuali norme più restrittive con particolare riferimento alle norme del PAI e del R.D. 523/1904, sono ammessi solo i seguenti interventi, i cui progetti siano stati redatti sulla base di rigorosi accertamenti geologici, geotecnici, idrogeologici e idraulici che stabiliscano gli accorgimenti tecnici atti a garantire la fattibilità degli interventi stessi nell'ambito di requisiti di sicurezza propria e tali da non aggravare la situazione di pericolosità esistente:
 - a) le opere previste dal Piano Territoriale;
 - b) le opere attinenti alla regimazione e all'utilizzo delle acque, compresi i pozzi, le derivazioni e gli attingimenti di acqua purché adeguatamente eseguiti e concessi dagli Enti competenti;
 - c) le opere attinenti alle sistemazioni idrogeologiche, nonché tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di difesa esistenti;
 - d) l'eliminazione dei tratti coperti dei corsi d'acqua e l'ampliamento delle tombature;
 - e) gli attraversamenti dei rii minori e la viabilità per il necessario collegamento, non altrimenti localizzabile, delle zone agricole e di quelle residenziali e produttive

esistenti o previste dal P.R.G. e dai P.P.;

- f) i percorsi pedonali o ciclabili, quando non altrimenti localizzabili;
- g) le piantumazioni e le sistemazioni a verde, la manutenzione e lo sfruttamento forestale, secondo le disposizioni legislative vigenti con particolare riferimento alle disposizioni del PAI; la conservazione allo stato di natura, il mantenimento delle limitate attività agricole in atto, le variazioni colturali che non costituiscono ostacolo al regolare deflusso delle acque o che non producano instabilità dei versanti;
- h) la recinzione dei terreni purché le opere non modifichino il regolare deflusso delle acque, anche in occasione di piene eccezionali.

12. Per il reticolo idrografico minore devono essere applicate le seguenti norme:

- a) salvo che per opere di attraversamento viabilistico non è consentita la copertura dei corsi d'acqua anche con tubi o scatolari di ampia sezione (D.Lgs. 152/06 art. 115); le opere di attraversamento di strade principali, minori o vicinali dovranno essere realizzate per mezzo di ponti, previa verifica della sezione minima di deflusso, ottenuta con adeguato studio geoidrologico e idraulico; ove possibile si provveda a riportare a cielo libero i tratti tombinati dei corsi d'acqua, e in ogni caso è vietata l'edificazione al di sopra dei tratti coperti, anche nel caso di pertinenze ed accessori;
- b) in ogni caso per le opere di attraversamento dei corsi d'acqua è sempre prescritta la tipologia "a rive piene" ossia senza restringimenti mediante tombinature o similari;
- c) non sono ammessi manufatti in materiali sciolti;
- d) non sono ammesse difese spondali su una sola sponda o regimazioni di fondo parziali di un corso d'acqua salvo nel caso in cui sia dimostrato che tali opere non peggioreranno la situazione idraulica o idrogeologica sulla sponda opposta o immediatamente a valle o a monte dell'intervento;
- e) gli interventi di sistemazione idraulica sono consentiti solo previo studio idraulico, geologico e geomorfologico di dettaglio e acquisizione dei pareri favorevoli degli Enti competenti in materia.
- f) non sono ammesse recinzioni o muri di cinta attraverso e lungo gli alvei e le fasce spondali dei corsi d'acqua che peggiorino la stabilità delle sponde stesse, che restringano le sezioni di deflusso e non consentano il regolare deflusso delle acque nelle aree di laminazione esterne all'alveo con portate di massima piena; nel caso di corsi d'acqua demaniali dovranno essere assicurate alle stesse

condizioni anche la percorribilità parallelamente agli alvei e l'accesso alle opere di difesa idraulica per le necessarie opere di manutenzione, controllo e pulizia;

- g) sulle fasce spondali dei corsi d'acqua non sono ammessi accumuli di scarti vegetali provenienti dalle pratiche agrarie e dalla manutenzione di parchi e giardini;
- h) con riferimento agli obblighi previsti dagli art. 915, 916, 917 del CC, relativi al mantenimento delle condizioni degli alvei e del regolare deflusso delle acque, tali obblighi sono estesi a tutte le zone di pertinenza dei corsi d'acqua;
- i) con riferimento alla determinazione delle distanze di fabbricati e manufatti dai corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche, nonché da quelli appartenenti al pubblico demanio ancorché non iscritti negli elenchi, ai sensi dell'art. 96 lett. f) del T.U. approvato con R.D. 25/7/1904 n.523, le prescrizioni di P.R.G. relative alle fasce di rispetto dei corsi d'acqua assumono l'efficacia di "disciplina locale" ai sensi e alle condizioni previste dalla Circ. P.G.R. n.14/LAP/PET dell'8/10/98 e s.m.i.
- j) per i corsi d'acqua pubblici e con alveo demaniale si applicano i disposti dell'art. 96 del R.D. 523/1904: le distanze minime dalla sponda o dal piede degli argini maestri non possono essere inferiori a 10 m per le fabbriche e gli scavi e a 4 m per alberi e siepi;
- k) qualora risultassero differenze tra l'andamento dei corsi d'acqua demaniali, così come riportati sulle mappe catastali, rispetto all'attuale percorso planimetrico, resta inteso che le fasce di rispetto ai sensi del R.D. 523/1904 si applicano alla linea di drenaggio attiva, rimanendo di proprietà demaniale l'area abbandonata ai sensi e per gli effetti della L. 37/94 nonché in ragione dell'art. 32, comma 3, Titolo II delle N.d.A. del PAI;

13. Qualora sia necessario effettuare sbancamenti di scarpate e/o riporti di materiale, gli stessi dovranno essere sostenuti e drenati al fine di garantire, a breve e a lungo termine, la stabilità dei pendii.

Relativamente alle procedure che l'Amministrazione Comunale dovrà seguire per il rilascio di titoli abilitativi **nelle aree comprese nella classe di zonizzazione IIIB**, devono essere osservate le seguenti linee guida metodologiche:

14. Nelle zone in **CLASSE IIIB3**, caratterizzate da pericolosità elevata, è da escludere la realizzazione di nuove unità abitative o completamenti, ma sono ammessi solo interventi che comportino un modesto incremento di carico antropico. In assenza di opere di

riassetto sono consentiti solo adeguamenti che non aumentino il carico antropico, quali quelli che consentono l'utilizzo più razionale degli edifici esistenti e il loro adeguamento igienico-funzionale. Gli interventi che comportano un modesto incremento di carico antropico, potranno essere realizzati solamente al termine dell'iter procedurale per la messa in opera delle sistemazioni per la difesa del territorio. Le limitazioni d'uso del territorio in classe IIIB3 allo stato attuale e il loro variare a seguito della realizzazione delle sistemazioni idrogeologiche, sono specificate nella legenda della cartografia di sintesi. I titolari della Concessione Edilizia devono obbligatoriamente essere consapevoli dell'entità del rischio presente e devono provvedere all'Assunzione di rischio (si allega Fac-simile).

15. La procedura per la realizzazione degli interventi di riassetto e minimizzazione del rischio potrà essere gestita dall'Amministrazione comunale o, in alternativa, da altri soggetti pubblici o da privati che hanno specifico interesse nell'attuazione delle previsioni urbanistiche.
16. A seguito del completamento dell'iter per la realizzazione delle opere di minimizzazione e riassetto da parte dell'Amministrazione Comunale o da altri soggetti competenti, sarà compito dell'Amministrazione Comunale condurre la verifica della loro funzionalità, in relazione alla minimizzazione del rischio per le aree a esse sottese.
17. Secondo quanto previsto dalla Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare 7/LAP al punto 7.6, la verifica della minimizzazione o eliminazione del rischio deve essere condotta a livello dell'intera area inserita in classe IIIB: non è possibile dunque condurre tale verifica a livello di singolo lotto edificatorio o delegarla al professionista incaricato del progetto di edificazione.
18. L'Amministrazione Comunale potrà avviare le procedure di realizzazione delle opere di riassetto e difesa del territorio delle aree in classe IIIB, avvalendosi anche dei "Piani tecnici esecutivi di opere pubbliche" di cui all'art. 47 della L.R. 56/77.
19. In assenza delle necessarie opere di riassetto, nelle aree ascritte alla classe IIIB saranno ammesse solo trasformazioni che non comportino un aumento del carico antropico.
20. Le aree ascritte alla classe IIIB dovranno essere inserite in un cronoprogramma delle opere di riassetto, nel quale sia esplicita la destinazione urbanistica delle opere suddette e siano individuate, per ciascuna opera, le porzioni di territorio da essa protette e/o a pericolosità e rischio minimizzato: il cronoprogramma dovrà essere elaborato in dettaglio nella fase attuativa del piano regolatore.
21. Gli interventi di riassetto territoriale previsti per la minimizzazione del rischio in classe IIIB sono suddivisi nelle seguenti tipologie:

- Misure non strutturali
 - i. Manutenzione ordinaria e straordinaria degli alvei e delle opere esistenti
 - ii. Attività di sorveglianza e monitoraggio
 - iii. Attività di mantenimento delle condizioni di assetto del territorio e dei sistemi idrografici
 - iv. Regolamentazione dell'uso del suolo
 - v. Piano di Protezione Civile
- Misure strutturali estensive:
 - i. Riforestazione o miglioramento agricolo dei terreni
 - ii. Rinaturazione e recupero del suolo
 - iii. Opere di idraulica forestale sui corsi d'acqua del reticolo minore
- Misure strutturali intensive (con tecniche di ingegneria naturalistica e/o tradizionali):
 - i. Opere di consolidamento, sistemazione e protezione versanti
 - ii. Opere idrauliche sui corsi d'acqua
 - iii. Modellamento degli alvei
 - iv. Difese arginali

22. La **Deliberazione della Giunta Regionale n. 64-7417 del 7 aprile 2014 ha proceduto sia a precisare il concetto di carico antropico**, sia a predisporre una tabella che dettagliasse, per le aree di tipo residenziale, quali siano gli interventi ammissibili sia in assenza che a seguito delle opere di riassetto.

In tale D.G.R. si indica che *"inducono incremento di carico antropico gli interventi urbanistico- edilizi che generano un aumento, non momentaneo ma stabile nel tempo, di presenza umana a fini abitativi, lavorativi e per l'utilizzo di servizi"*.

Nelle aree in classe IIIB (punto 7.1 della Parte II – Aspetti Tecnici della D.G.R.) si definisce quanto segue (gli interventi possono essere realizzati anche in modo cumulativo):

a) Non costituisce aumento del carico antropico:

1. utilizzare i piani terra dei fabbricati esistenti per la realizzazione di locali accessori (autorimesse, locali di sgombero, ecc.);
2. realizzare edifici accessori (box, tettoie, ricovero attrezzi, ecc.) sul piano campagna nelle aree contraddistinte dalle classi di rischio IIIB3 e IIIB4 nel rispetto delle prescrizioni delle norme di attuazione del PAI;
3. realizzare interventi di "adeguamento igienico funzionale", intendendo come tali tutti quegli interventi edilizi che richiedano ampliamenti fino ad un massimo di 25 mq, purché questi non comportino incrementi in pianta della sagoma edilizia esistente;
4. sopraelevare e contestualmente dismettere i piani terra ad uso abitativo di edifici ubicati in aree esondabili caratterizzate da bassi tiranti e basse energie;
5. utilizzare i sottotetti esistenti in applicazione della l.r. 21/98 qualora ciò non costituisca nuove ed autonome unità abitative.

b) Costituisce modesto incremento di carico antropico:

1. il recupero funzionale di edifici o parti di edifici esistenti ad uso residenziale, anche abbandonati, nel rispetto delle volumetrie esistenti anche con cambio di destinazione d'uso;
2. il recupero funzionale di edifici o parti di edifici esistenti ad uso diverso da quelli di cui al punto 1, anche abbandonati, nel rispetto delle volumetrie esistenti e con cambi di destinazioni d'uso solo a seguito degli approfondimenti di cui al punto 6, lettere a) e c) della Parte I del presente Allegato;
3. il frazionamento di unità abitative di edifici (residenziali o agricoli), solo a seguito degli approfondimenti di cui paragrafo 6, lettere a) e c) della parte I al presente Allegato, purché ciò avvenga senza incrementi di volumetria;
4. gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti comportanti un aumento in pianta non superiore al 20% per un massimo di 200 mc e non costituenti una nuova unità abitativa;
5. gli interventi di demolizione e ricostruzione o sostituzione edilizia con eventuali ampliamenti non superiore al 20% per un massimo di 200 mc, attraverso scelte progettuali e tipologie costruttive volte a diminuire la vulnerabilità degli edifici rispetto al fenomeno atteso;
6. gli interventi ammessi dall'art. 3 della l.r. 20/09.

c) Costituiscono incremento di carico antropico:

1. ogni cambio di destinazione d'uso che richieda, nel rispetto dell'art. 21 della l.r. 56/77, maggiori dotazioni di standard urbanistici rispetto alle destinazioni d'uso in atto alla data di adozione della variante al piano regolatore (ad esempio da magazzino a residenza) e comunque ogni cambio di destinazione verso l'uso residenziale;
2. qualsiasi incremento delle unità immobiliari esistenti alla data di adozione della variante al PRG in eccedenza rispetto a quanto concesso nel caso di modesto incremento di cui alla precedente lett. b);
3. ogni ampliamento delle unità immobiliari esistenti che non rientri strettamente in attività di adeguamento igienico-funzionale, di cui alla precedente lettera a. e negli ampliamenti di cui al punto 3 di cui alla precedente lettera b.;
4. gli interventi di cui agli articoli 4 e 7 della l.r. 20/09.

Nello schema seguente, che ha valore prescrittivo, sono rappresentati gli interventi edilizi ammessi nelle sottoclassi IIIB per uso residenziale; per altri usi (produttivo, commerciale, artigianale, servizi, etc.) la tabella può essere presa a riferimento per la definizione degli interventi ammessi.

INCREMENTO DEL CARICO ANTROPICO IN RELAZIONE ALLE POSSIBILITÀ DI RIUSO ED EVENTUALE INCREMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE PER USO RESIDENZIALE						
CLASSE DI PERICOLOSITA'		IIIb2		IIIb3		IIIb4
TIPO DI INTERVENTO		A	P	A	P	A P
Manutenzione ordinaria		•	•	•	•	• •
Manutenzione straordinaria		•	•	•	•	• •
Restauro e risanamento conservativo		• senza cambio di destinazioni d'uso	•	• senza cambio di destinazioni d'uso	•	• senza cambio di destinazioni d'uso
Adeguamento igienico funzionale		• max 25 mq	•	• max 25 mq	• max 25 mq	• max 25 mq
Ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione	Senza frazionamento		•		•	
	Con frazionamento		•		• solo a seguito degli approfondimenti di cui al paragrafo 6 della parte I al presente Allegato	
Ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione	Senza frazionamento		•		•	
	Con frazionamento		•		• solo a seguito degli approfondimenti di cui al paragrafo 6 della parte I al presente Allegato	
Recupero dei sottotetti esistenti ai sensi della l.r. 21/98		• no nuove unità abitative	•	• no nuove unità abitative	•	• no nuove unità abitative
Ampliamento in pianta			•		• max 20% o 200 mc, no nuove unità abitative	
Ampliamento in sopraelevazione		• solo per problematiche idrauliche e con dismissione P.T.	•	• solo per problematiche idrauliche e con dismissione P.T.	•	• no nuove unità abitative
Demolizione		•	•	•	•	•
Sostituzione edilizia			•		• con eventuali ampliamenti non superiori al 20% per un massimo di 200 mc	
Nuova costruzione			•			
Ristrutturazione urbanistica			•			
Cambio di destinazione d'uso			•		• solo a seguito degli approfondimenti di cui al paragrafo 6 della parte I al presente Allegato	
Cambi d'uso funzionali che non aumentano il carico antropico (ad es. box, magazzini, parcheggi, etc....)			•		•	•

A = Normativa riferita alla situazione precedente alla realizzazione delle opere di riassetto territoriale

P = Normativa riferita alla situazione successiva alla realizzazione delle opere di riassetto territoriale

• = Intervento ammesso

23. Approfondimenti sulle disposizioni applicabili a seguito dell'abrogazione dell'art.31 della L.R. 56/77 come da D.G.R. 9 dicembre 2015, n.18-2555, Allegato 1

Allegato 1

Punto 7 della parte I dell'allegato A alla DGR n. 64-7417 del 7/4/2014

7 OPERE DI INTERESSE PUBBLICO IN ZONE SOGGETTE A PERICOLOSITÀ GEOLOGICA

7.1 Disposizioni per la realizzazione delle opere di interesse pubblico in zone soggette a pericolosità geologica.

Innanzitutto occorre chiarire che per opere d'interesse pubblico s'intendono le infrastrutture lineari o a rete e relative opere accessorie riferite a servizi pubblici essenziali (comprese ad esempio derivazioni d'acqua, impianti di depurazione, supporti per la rete della telefonia, ecc...).

Occorre richiamare quali sono gli ambiti a pericolosità geologica elevata e molto elevata per i quali, in assenza di specifica indicazione, non è possibile realizzare alcun intervento; qualora in tali ambiti emergesse la necessità di realizzare un'opera d'interesse pubblico non altrimenti localizzabile e non prevista dal PRG vigente, la fattibilità dell'opera stessa deve essere valutata dal punto di vista geologico e idraulico nell'ambito della variante al PRG o del procedimento di approvazione dell'opera.

Tali ambiti sono distinti in:

- a. aree in dissesto a pericolosità e rischio elevato e molto elevato (Ca, Cp, Ee, Eb, Ve, Fa, Fq) individuate nel P.A.I.
- b. fasce fluviali A e B individuate dal PAI;
- c. classi di pericolosità geologica, individuate ai sensi della Circolare PGR 7/LAP/96, IIIa, IIIb, IIIc e III indifferenziata, come perimetrate nei PRG vigenti adeguati al PAI;
- d. fasce di rispetto di cui all'articolo 29 della l.r. 56/1977, individuate dai PRG;
- e. zone in dissesto come perimetrate nei PRG vigenti non ancora adeguati ai disposti della Circolare PGR 7/LAP/96 e non individuate dal PAI.

Per la realizzazione di un'opera d'interesse pubblico non altrimenti localizzabile negli ambiti di cui sopra, si individuano due casistiche differenti:

1. per i PRG che richiamano nelle norme di attuazione vigenti il ricorso alle procedure dell'articolo 31 della l.r. 56/1977, sia direttamente, sia richiamando le definizioni di cui alle classi III della Circolare PGR 7/LAP/96, a seguito dell'abrogazione dell'art. 31 stesso, la compatibilità dell'intervento con l'equilibrio idrogeologico dell'area è valutata dalla Direzione regionale OOPP nell'ambito del procedimento di variante al PRG qualora necessaria, ovvero nell'ambito della procedura approvativa o autorizzativa dell'opera a seguito di specifica richiesta da parte del responsabile del procedimento; nel solo caso delle classi IIIb, per le quali siano già state realizzate le opere di riassetto previste dal

cronoprogramma, la compatibilità dell'intervento con l'equilibrio idrogeologico dell'area è valutata dall'Amministrazione comunale;

2. per i PRG non ancora adeguati al PAI e alla Circolare PGR 7/LAP/96, nelle aree in dissesto a pericolosità e rischio elevato e molto elevato (Ca, Cp, Ee, Eb, Ve, Fa, Fq) individuate dal PAI, si applicano i disposti dell'articolo 9 delle norme di attuazione del PAI per le opere ivi previste e l'autorità preposta al rilascio del parere previsto dal medesimo art. 9, è individuata nella Direzione regionale OOPP; in fase di adeguamento al PAI, la norma del PRG relativa alle aree a pericolosità geologica elevata e molto elevata deve prevedere le tipologie di opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili, anche non specificatamente previste dal piano, compatibili con le classi III di cui alla Circolare PGR 7/LAP/96, in coerenza con quanto contenuto negli artt. 9 e 18 comma 4 delle NTA del PAI.

Per i PRG adeguati al PAI, le cui norme non richiamino espressamente l'art. 31 della l.r. 56/1977, la compatibilità di un'opera di interesse pubblico non altrimenti localizzabile e non prevista dal medesimo PRG viene valutata secondo i disposti di cui al precedente punto 1.

Si ricorda che nelle fasce fluviali A e B, per entrambe le casistiche di cui sopra, indipendentemente dal fatto che il PRG sia o meno adeguato al PAI, si applicano i disposti dell'art. 38 delle norme di attuazione del PAI per le opere ivi previste e l'Autorità di Bacino o l'Autorità idraulica competente rilasciano il relativo parere ai sensi del medesimo art. 381.

Si specifica, infine, che compete all'Amministrazione comunale dichiarare che l'opera non è altrimenti localizzabile sotto il profilo tecnico, in quanto non sussistono alternative alla localizzazione dell'opera medesima al di fuori delle zone soggette a pericolosità geologica elevata e molto elevata.

7.2 Aggiornamento dei contenuti della Circolare Presidente della Giunta Regionale 7/LAP/96 e successiva Nota tecnica esplicativa del 1999

Con riferimento alla Circolare PGR 7/LAP/96, si rileva la necessità di aggiornare quanto riportato nella medesima e successiva Nota tecnica esplicativa del 1999, circa la descrizione delle classi III di pericolosità, laddove si cita il previgente articolo 31 della l.r. 56/1977, in particolare il periodo che recita: "Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili [...], vale quanto già indicato all'art. 31 della L.R. 56/1977", che si ritrova nei seguenti punti:

- il secondo capoverso del punto "Classe IIIa)" di pagina 11 della Nota tecnica esplicativa – dicembre 1999 relativo alla colonna "TESTO CIRCOLARE PGR 8 maggio 96, n. 7/LAP";
- la seconda parte del secondo capoverso del punto "Classe IIIb)" di pagina 15 della Nota tecnica esplicativa – dicembre 1999 relativo alla colonna "TESTO CIRCOLARE PGR 8 maggio 96, n. 7/LAP";
- l'ultimo capoverso del punto IIIc) di pagina 22 della Nota tecnica esplicativa – dicembre

1999 relativo alla colonna "TESTO CIRCOLARE PGR 8 maggio 96, n. 7/LAP".

Pertanto il periodo "Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili [...], vale quanto già indicato all'art. 31 della L.R. 56/1977", è sostituito dal seguente:

"Per le opere d'interesse pubblico riguardanti le infrastrutture lineari o a rete e relative opere accessorie riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, le norme del PRG devono contenere indicazioni specifiche circa la tipologia di opere ammesse e, eventualmente, le modalità per la loro attuazione. Pertanto, nelle fasi di approvazione o autorizzazione delle opere, non verrà rilasciato parere regionale in merito in quanto già definito dalle norme del PRG".

Si specifica che nell'individuazione delle "tipologie di opere ammesse" è possibile sia riferirsi a classi di opere tra loro simili per funzione e per struttura, che elencare le singole opere; per "modalità per la loro attuazione" si intendono sia accorgimenti tecnici per la realizzazione dell'opera, sia modalità procedurali (ad es. richiesta di perizia asseverata, parere della commissione edilizia, ecc.).

Infine si ribadisce che in sede di adeguamento dei PRG al PAI e alla Circolare PGR 7/LAP/96, come previsto al punto 2 del precedente paragrafo 7.1, sarà cura del Comune valutare la compatibilità delle tipologie di opere d'interesse pubblico con le classi di sintesi della Circolare stessa, attribuite agli ambiti di pericolosità del proprio territorio. Tale proposta comunale sarà oggetto di valutazione da parte della Regione in sede di conferenza di copianificazione e valutazione della variante o del PRG.

¹ La Direttiva dell'Autorità di bacino del Fiume Po che norma la realizzazione di opere pubbliche (Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B), approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del Po n. 2 dell'11.05.1999 e successivamente aggiornata con deliberazione n. 10 del 5.04.2006, detta criteri tecnici per l'applicazione delle norme del PAI e individua le Autorità competenti all'espressione del parere di compatibilità con la pianificazione di bacino.

Ai sensi dell'articolo 1 della deliberazione n. 10 del 5 aprile 2006 dell'Autorità di bacino del Fiume Po, sono da sottoporre a specifico parere (ex art. 38 comma 2 delle norme di attuazione del PAI) dell'Autorità di bacino medesima, gli interventi relativi a infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico appartenenti alle categorie di opere elencate nella deliberazione, solo relativamente ai tratti interessati dalle fasce fluviali dei corsi d'acqua: Po, Tanaro, Dora Riparia, Dora Baltea, Ticino.

Per i progetti di opere pubbliche o di interesse pubblico ricadenti nelle fasce fluviali A e B dei corsi d'acqua per i quali l'articolo 1 della deliberazione n. 10 del 5 aprile 2006 dell'Autorità di bacino del Fiume Po, su richiamata, pone le competenze per il rilascio dello specifico parere di cui all'art 38 delle norme di attuazione del PAI in capo all'Autorità di bacino medesima, sui tratti di corsi d'acqua già citati e per alcune categorie di opere, e sui restanti tratti di corsi d'acqua alle Autorità idrauliche competenti all'espressione del Nulla osta idraulico ai sensi del T.U. 523/1904 e secondo i disposti della DGR n. 200-4402 (Ridefinizione dell'ambito territoriale di competenza dell'AIPO), trova applicazione l'art. 38 delle norme di attuazione del PAI.

Inoltre, su tutti i rimanenti corsi d'acqua e sui tratti di quelli elencati in precedenza non oggetto di delimitazione delle fasce fluviali, il parere sulla compatibilità delle opere con la pianificazione di bacino è formulato dall'Autorità Idraulica competente all'espressione del Nulla osta idraulico ai sensi del T.U. 523/1904 e s.m. (...), Agenzia Interregionale per il Po (AIPo) o Settori regionali Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico, territorialmente competenti, secondo i disposti della DGR n. 200-4402 del 30.07.2012 (Ridefinizione dell'ambito territoriale di competenza dell'AIPO).